



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 giugno 2009, n. 346

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Maruggio (TA) - Proponente: Energie Rinnovabili S.r.l. Via Marsala n. 530 C/da Rilievo - 91020 Trapani.

L'anno 2009 addì 11 del mese di GIUGNO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 02.04.07, acquisita al prot. n. 5682 del 10.04.07, la Energie Rinnovabili Avetrana s.r.l., con sede in Trapani alla via Marsala n.530 C/da Rilievo, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 20 aerogeneratori di potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nel Comune di Maruggio (TA); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto con relativo supporto digitale, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 7781 del 16.05.2007, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Maruggio, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 10624 del 28.06.07, la società trasmetteva al Servizio Ecologia duplice copia della documentazione integrativa richiestale;
- il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 377 del 10.01.08 acquisita dal Servizio Ecologia, trasmetteva a quest'ultimo copia del parere favorevole e certificazione di affissione all'Albo Pretorio del suddetto comune dal giorno 20.06.2007 al 19.07.2007;
- con nota acquisita al prot. n. 7162 del 16.05.08 la società "Le Fabbriche" trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni in merito all'impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 7548 del 22.05.08 la LIPU trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni

in merito all'impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;

- con nota acquisita al prot. n. 7569 del 22.05.08 la LIPU trasmetteva nuovamente al Servizio Ecologia medesime osservazioni innanzi indicate in merito all'impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;

- con nota prot. 7619 del 23.05.2008, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente a far pervenire controdeduzioni in merito alle osservazioni effettuate allegate alla stessa nota;

- con nota acquisita al prot. n. 7842 del 29.05.08 la società "Le Fabbriche" trasmetteva al Servizio Ecologia osservazioni in merito all'impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;

- con nota acquisita al prot. n. 8059 del 03.06.08 la società "Le Fabbriche" trasmetteva nuovamente al Servizio Ecologia osservazioni in merito all'impianto eolico proposto dalla Energie Rinnovabili s.r.l.;

- con nota acquisita al prot. n. 16424 del 19.11.08, il Servizio Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con chiarimenti riguardanti l'analisi vegetazionale e floristica del sito d'intervento, censimento delle specie monumentali eventualmente presenti ed esaustivo rilievo fotografico dei percorsi dove si svilupperanno le strade di collegamento e relativi cavidotti;

- con nota acquisita al prot. n. 17349 del 10.10.08, il proponente trasmetteva a codesto Servizio copia di convenzione stipulata con il Comune di Maruggio;

- con nota del 29.01.09 acquisita al prot. n. 1303 del 30.01.09, il proponente trasmetteva a codesto Servizio i chiarimenti richiesti ed elaborati grafici riportanti i cavidotti ed il posizionamento della sottostazione di connessione alla RTN secondo le prescrizioni di TERNA spa;

- con nota acquisita al prot. n. 3515 del 18.03.09, il comune di Maruggio trasmetteva a codesto Servizio un nota con cui precisava l'utilizzo di parte dei proventi, derivanti dalla convenzione stipulata con la società proponente proponente, per misure di ristoro ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 3736 del 20.03.09 (fax), la società proponente precisava che la domanda di attivazione di procedura di assoggettabilità a VIA era stata erroneamente intestata a Energie Rinnovabili Avetrana srl, tanto che la corrispondenza intercorsa fra gli enti interessati è a nome di Energie Rinnovabili srl, rettificando quindi tale atto a nome di Energie Rinnovabili srl;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Località: Sito ubicato a Nord Ovest rispetto il comune di Maruggio e delimitato dalle SP 130 ed SP 134

N. aerogeneratori: 20

Diametro aerogeneratori: 90m

Potenza complessiva dell'impianto: 60 MW

Coordinate aerogeneratori:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

1 2734650 4469333

2 2735056 4469153

3 2735199 4469507

4 2735383 4469857

5 2735466 4469061

6 2735809 4468676

7 2735801 4469468

8 2735840 4469945

9 2736233 4470160

10 2736167 4469274

11 2736124 4468897

12 2736503 4468358

13 2736610 4468683

14 2736524 4469128

15 2736512 4469598

16 2736893 4469918

17 2736972 4469428

18 2737059 4468469

19 2737311 4468747

20 2737363 4469137

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato TAV. RP.7 "COORDINATE PLANO-ALTIMETRICHE DEGLI AEROGENERATORI" e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

Il PRIE non ancora approvato dall'autorità competente, non è stato posto alla base della presente valutazione, impostata sui criteri delle disposizioni transitorie (art. 14 R.R. 16/2006)

b) Impatto visivo e paesaggistico

Viene realizzata da parte del proponente un elaborato rappresentante la localizzazione planimetrica degli aerogeneratori e due fotosimulazioni dell'inserimento dell'impianto nel contesto visivo da due differenti punti di vista. Tali punti di vista sono stati individuati nella periferia a nord ed a ovest del comune di Maruggio; non vengono individuati, dal proponente, punti di vista dal vicino comune di Torricella. Infatti la proposta di installazione eolica si attesta a ridosso di un gradino geologico posto ad una quota più alta rispetto al comune di Torricella. Si prevede l'utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari oppure la possibilità, menzionata nel SIA dell'utilizzo di strutture a traliccio. Tale seconda opzione risulta non conforme a quanto previsto dal RR16 art. 10 comma 1 b. E' previsto, inoltre, l'utilizzo di colori neutri e vernici non riflettenti. Nonostante nel SIA si asserisca che la disposizione planimetrica del layout di impianto sia tale da evitare l'effetto selva, non risulta essere stato utilizzato il criterio previsto nel RR16 art. 10 comma 1 b di disporre gli aerogeneratori ad una distanza minima di 5-7 diametri su file parallele. In particolare risultano non rispettare quanto prescritto nel suddetto regolamento gli aerogeneratori:

2 - 5 distanza reciproca 420 m

7 - 10 distanza reciproca 414 m

10 - 11 distanza reciproca 380 m

10 - 14 distanza reciproca 385 m

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi parzialmente compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 b.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli aerogeneratori indicati dai numeri 6, 11, 13, 12 e 18 insistono su aree naturali e seminaturali derivate, queste ultime, dall'abbandono delle pratiche agricole. Si tratta di habitat prioritari ascrivibili secondo la direttiva 92/43/CEE ai percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea).

Questi ambienti sono caratterizzati da una scarsa copertura arborea e dall'affioramento della roccia calcarea sottostante. La vegetazione erbacea presente si è adattata a condizioni di vita spesso estreme. L'adattamento più diffuso è la presenza di un organo vegetativo sotterraneo, il bulbo, in cui vengono immagazzinate le riserve d'acqua che permettono alla pianta di superare i periodi climaticamente avversi (è il caso di specie molto diffuse come l'asfodelo e l'urginea marittima). Altre specie caratterizzanti gli ambienti substeppici, che sfruttano la presenza di un bulbo sotterraneo sono le orchidee, presenti in quest'area come indicato anche dallo Studio di Impatto Ambientale (pagg. 49-50). L'ambiente steppico, pur all'apparenza arido ed inospitale, risulta uno dei più ricchi per la presenza di specie faunistiche e uno dei più importanti per la tutela e conservazione di numerose specie animali. La ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di insetti che si nutrono delle piante presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina quelle strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione dall'Unione Europea e segnalate anche nella Relazione Ambientale su citata (pagg. 51 e 52). La perdita e la continua frammentazione di questa tipologia di habitat risulterebbe altamente sfavorevole per il contesto territoriale, si ritiene pertanto elevato l'impatto su questa componente.

d) Rumori e vibrazioni

E' stata prodotta dal proponente una relazione sull'impatto acustico ed un elaborato grafico rappresentante i limiti delle isofone corrispondenti alla pressione sonora di 50, 60 e 70 db provocata dall'impianto eolico. Nella relazione acustica si prende atto della mancanza del piano comunale di zonizzazione acustica ed, il proponente, assume, comunque di riferire la valutazione considerando i

ricettori come appartenenti alla classificazione prevista dal futuro piano comunale di zonizzazione acustica, indicando l'area come zona III.

Nella relazione non vengono presi in considerazione, come ricettori sensibili, una serie di fabbricati presenti all'interno, e nelle vicinanze dell'area interessata dall'intervento.

In tale relazione acustica, si legge, a pag.19 :” Le isofone pari a 70 dB sono limitate in un raggio di circa 200 metri dalla pala; le isofone pari a 60 dB sono limitate in un raggio di circa 600 metri ed infine le isofone pari 50 dB ove il rumore di fondo sia intorno inferiore ai 40 dB si estinguono in un raggio di circa 2000 metri.”

Il DPCM 1/03/91 fissa, in mancanza di zonizzazione acustica del territorio, come limiti di accettabilità di pressione sonora: 60 db(A) nel periodo notturno e 70 db(A) durante il giorno.

Alla luce di quanto esposto si rileva che:

1. sono presenti due fabbricati a ridosso della SP130 e ad una distanza, rispettivamente, di 220m e 400m dall'aerogeneratore 1, e 580m e 680m dall'aerogeneratore 2. Nella zona su cui sono ubicati i suddetti fabbricati non viene effettuata alcuna misurazione della pressione sonora ante operam, inoltre si supera il limite di zona imposto dal DPCM 1 marzo 1991 di 60 db nel periodo notturno.
2. Altro ricettore sensibile, non considerato nella relazione acustica, è Mass. le Fabbriche in cui, la vicinanza degli aerogeneratori 6 (280m), 11 (330m), 12 (420m) e 13 (500m) provoca il superamento del suddetto limite acustico come indicato, al suddetto punto della relazione acustica e nella “Tav. AV.6 Studio impatto acustico (buffer 1,00 km)”
3. A ridosso della SP134 è presente un edificio civile, di cui come per i precedenti ricettori sensibili non viene fatta alcuna menzione nella relazione acustica, distante 515m dall'aerogeneratore 19 e 410m dall'aerogeneratore 20; tali generatori provocano, per tale ricettore, il superamento dei limiti di pressione acustica previsti dalla normativa.

Pertanto risultano causa puntuale del superamento dei limiti di pressione acustica imposti dalla vigente normativa gli aerogeneratori: 1 - 2 - 6 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20.

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 d, a meno dei suddetti aerogeneratori.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Al fine di valutare l'impatto derivante da campi elettromagnetici ed eventuali interferenze è stato prodotto, da parte del proponente, una apposita relazione contenuta nel SIA al cap. 6.9.1 Calcolo del campo elettrico e magnetico, e tavole con indicazione dello schema unifilare, e della sottostazione di trasformazione.

Lo studio è stato effettuato considerando le specifiche tecniche delle apparecchiature utilizzate nonché la tipologia di installazione prevista.

Tale studio, però, è limitato alla parte di progetto riguardante i cavidotti e non fa menzione alcuna all'impatto elettromagnetico generato dalla sottostazione elettrica di connessione alla RTN situata in località “Uggiano Montefusco” a 50 m da una zona costruita fortemente antropizzata.

Dalla simulazione eseguita sull'intensità del campo di induzione magnetica risulta che il rispetto dei limiti di legge è garantito ai ricettori essendo in ogni caso i valori del suddetto campo al di sotto dei limiti di Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.

Il progetto risulta essere parzialmente conforme a quanto indicato nel RR16 art. 10 comma 1 e.

f) Norme di progettazione

Le opere edili previste consistono nella realizzazione:

- delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;
- della sottostazione di trasformazione;

- della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Il progetto del parco eolico è conforme alle “Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 comma 1 i).

g) Dati di progetto e sicurezza

Al fine di valutare l'impatto in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti, il proponente ha stimato la gittata massima della pala in 167 m (vedasi relazione tecnica “Caratteristiche generatori (certificazioni, gittata e scheda tecnica)”). Il valutatore, invece, assume come gittata massima la misura di 300 m, in quanto più cautelativa e ciò in considerazione di quanto si evince dall'analisi di scritti tecnici elaborati da affermate ditte operanti nel settore della costruzione di aerogeneratori, in particolare dallo scritto tecnico denominato “BLADE THROW CALCULATION UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS V80-2MW - Summary of findings a pag.2”. Invero, nei suddetti scritti tecnici si evince che, aprioristicamente, non può escludersi una gittata massima determinata in 300 m (viene altresì calcolata una gittata di oltre 300 m che, però, risulta applicabile in condizioni estreme); ciò posto, si osserva che, nel caso in esame e ad una distanza inferiore della suddetta gittata massima degli elementi rotanti, risultano essere presenti una serie di edifici di tipo civile (fabbricati del cui uso abitativo e relativa permanenza giornaliera non viene fatta alcuna menzione dal proponente) e che interessa il generatore: 1.

A ciò aggiungasi che, ad avviso del valutatore, il valore della gittata indicata dal proponente sulla scorta di analisi di casi concreti non meglio precisati, risulta non conforme a quanto disposto dall'art.17, lettera e, L.R. 11/2001 e s.m. (Rischio incidenti).

Per i suddetti motivi il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 g, a meno dei suddetti aerogeneratori.

h) Norme tecniche relative alle strade

Le opere edili previste consistono nella realizzazione: delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori; della sottostazione di trasformazione; della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

La viabilità da realizzare consiste in una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Dette strade saranno in futuro solo utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori e saranno realizzate seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a macadam.

Il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 h.

i) Norme sulle linee elettriche

In relazione all'entità della potenza da immettere in rete è stata elaborata una soluzione di consegna in AT. E' previsto un cavidotto interrato di interconnessione tra gli aerogeneratori ed una sottostazione di trasformazione (da ubicare in loc. Uggiano Montefusco) e quindi l'immissione dell'energia in rete. Il tracciato degli elettrodotti interrati percorre per la maggior estensione possibile la viabilità in progetto la viabilità esistente. Ciò garantirà anche in fase di esercizio, facile accessibilità ai cavi elettrici. Ogni aerogeneratore, in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per aerogeneratori di potenza nominale superiore ad 1 MW, sarà dotato di trasformatore BT/MT alla base della torre.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro ed alla sottostazione di trasformazione MT - AT tramite cavidotto interrato; la sottostazione MT - AT verrà collocata nelle immediate vicinanze della stazione AT (150 KV) della rete di trasmissione elettrica nazionale.

Il proponente invia variazione al cavidotto a seguito di disposizioni da parte di TERNA spa sull'ubicazione del punto di consegna. Si rileva che nella relazione di impatto elettromagnetico, tale

aspetto, non viene preso in considerazione per quanto concernente la sottostazione di collegamento alla RTN. Tale sottostazione risulta ubicata a meno di 60 m da un'area caratterizzata da un'edilizia di tipo intensivo e quindi fortemente popolata.

Il progetto del parco eolico risulta parzialmente conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera i).

j) Pertinenze

Nella fase di realizzazione dell'impianto si rende necessario l'approntamento in prossimità delle fondazioni di aree (piazzole) dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio degli aerogeneratori per una superficie di circa 21 m x 35 m; nella stessa area si predispone una superficie di 40 m x 16 m per il posizionamento delle gru necessarie per il montaggio degli aerogeneratori. Al termine dei lavori si prevede il ripristino di tali aree allo stato vegetale originario. In definitiva vi sarà un'occupazione di territorio per complessivi 30.000 mq.

Il progetto del parco eolico risulta essere conforme alle "Norme sulle linee elettriche (R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera j).

k) Le fasi di cantiere

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

- a) sistemazione e ripristino della viabilità esistente;
- b) realizzazione della nuova viabilità prevista per il collegamento alle piazzole degli aerogeneratori e opere minori ad essa relative;
- d) formazione delle piazzole per l'alloggiamento degli aerogeneratori;
- e) realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori;
- g) realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto;
- h) trasporto in sito dei componenti elettromeccanici;
- i) sollevamenti e montaggi meccanici;
- j) montaggi elettrici.

Il progetto risulta essere conforme a quanto indicato nel R. R. 16/2006, art. 10 c.1 lettera k.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

In accordo R. R. 16/2006, la società proponente si impegna ad attivare polizza fidejussoria al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione dell'impianto eolico ; la vita media di un parco eolico è ad oggi stimata in 20-25 anni.

I materiali derivanti dallo smontaggio delle macchine sono per la maggior parte recuperabili, sia previo ricondizionamento che previa rifusione quali rottame. La rimozione delle torri e degli aero-generatori comporta tempi ristrettissimi e impatti limitati all'esercizio del parco. Le pale, una volta smontate, vengono posizionate tramite apposita gru su autoarticolati in maniera tale da poter provvedere al trasporto presso il costruttore per il loro ricondizionamento e il successivo riutilizzo.

Il progetto può ritenersi compatibile, con quanto indicato dal RR16 art. 10 comma 1 i.

m) Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione Misure di compensazione; il proponente si impegna, però, a porre in essere eventuali misure di mitigazione ambientale nel caso vi siano interferenze, in fase di cantierizzazione, con gli ecosistemi circostanti.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa

- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. Gli aerogeneratori indicati dai numeri 6, 11, 13, 12 insistono su aree naturali e seminaturali derivate, queste ultime, dall'abbandono delle pratiche agricole. Si tratta di habitat prioritari ascrivibili secondo la direttiva 92/43/CEE ai percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea). Questi ambienti sono caratterizzati da una scarsa copertura arborea e dall'affioramento della roccia calcarea sottostante. La vegetazione erbacea presente si è adattata a condizioni di vita spesso estreme. L'adattamento più diffuso è la presenza di un organo vegetativo sotterraneo, il bulbo, in cui vengono immagazzinate le riserve d'acqua che permettono alla pianta di superare i periodi climaticamente avversi (è il caso di specie molto diffuse come l'asfodelo e l'urginea marittima). Altre specie caratterizzanti gli ambienti substeppici, che sfruttano la presenza di un bulbo sotterraneo sono le orchidee, presenti in quest'area come indicato anche dallo Studio di Impatto Ambientale (pagg. 49-50). L'ambiente steppico, pur all'apparenza arido ed inospitale, risulta uno dei più ricchi per la presenza di specie faunistiche e uno dei più importanti per la tutela e conservazione di numerose specie animali. La ricchissima presenza, soprattutto in primavera, di insetti che si nutrono delle piante presenti, attira in queste aree un numero considerevole di specie di uccelli: sono infatti almeno una decina quelle strettamente legate a questo ambiente, molte delle quali ritenute meritevoli di protezione dall'Unione Europea e segnalate anche nella Relazione Ambientale su citata (pagg. 51 e 52). La perdita e la continua frammentazione di questa tipologia di habitat risulterebbe altamente sfavorevole per il contesto territoriale, si ritiene pertanto elevato l'impatto su questa componente. Al fine di preservare l'habitat suddetto, si rilevano come incompatibili le ubicazioni prescelte nell'immediato intorno dell'ecosistema sopra documentato, ovvero le installazioni degli aerogeneratori 5, 10, 14, 18.

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 10, co.1, lett. B, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 2, 5, 7, 10, 11, 14 risultano avere distanza minima inferiore a 5 diametri su file parallele;

3. dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Energie Rinnovabili s.r.l., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 300 m, è presente un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore 1 circa 190 m;

4. dalla valutazione emerge, sulla scorta degli elaborati allegati al progetto "relazione acustica" e "Tav. AV.6 Studio Impatto Acustico (buffer 1,00 km)", le quali individuano "isofone pari a 70 dB sono limitate in un raggio di circa 200 metri dalla pala; le isofone pari a 60 dB sono limitate in un raggio di circa 600 metri", che per quanto riguarda l'impatto acustico, in corrispondenza nelle zone con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, rientranti nell'area di intervento, è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale ed in particolare che l'aerogeneratore 1, il quale presenta già le altre criticità di cui al precedente punto, dista da essa circa 190m e 400 m. Inoltre presentano le stesse criticità: l'aerogeneratore 2 che dista 580 m e 680 m dalle predette criticità, gli aerogeneratori 6 , 11, 12 e 13 che distano rispettivamente 280 m, 330 m, 420 m e 500 m da Masseria Le Fabbriche, gli aerogeneratori 19 e 20 che distano rispettivamente 410 m e 515 m da area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore.

5. dalla valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico, che per la parte di progetto riguardante la sottostazione di collegamento alla RTN, posta in località "Uggiano Montefusco" a meno di 60 m da una zona costruita intensamente antropizzata manca la relativa valutazione di impatto elettromagnetico;

6. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. F, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 6 - 12 - 18 in quanto distano meno di 150 m da crinali con pendenze superiori al 20%;

7. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 2 - 7 distano meno di 100 m da doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P;

8. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. I, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore indicato con il n. 18 ricade in ATE B;

9. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J., del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori indicati con i nn. 5 - 3 - 19 in quanto ricompresi nell'area annessa a cigli di scarpata così come indicato nelle NTA del PUTT/P art. 3.09;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energie Rinnovabili s.r.l., nel Comune di Maruggio, identificati delle coordinate sotto indicate:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

4 2735383 4469857

8 2735840 4469945

9 2736233 4470160

15 2736512 4469598

16 2736893 4469918

17 2736972 4469428

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- si provveda a dare seguito, e quindi a porre in essere, quanto riportato nella comunicazione acquisita da codesto settore con nota prot. 3515 del 18/03/09 con la quale il Comune di Maruggio si impegna ad utilizzare i proventi della convenzione stipulata in data 05.12.2007 con la società proponente in misure di mitigazione o compensazione ambientale non ancora individuate;
- atteso che gli aerogeneratori nn. 4, 8 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Torricella, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;
- atteso che gli aerogeneratori nn. 8, 9, 16 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Sava, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;
- atteso che gli aerogeneratori nn. 16 distano meno di quanto indicato dall' art.14 c.5 del RR 16/2006, dal limite amministrativo del Comune di Manduria, prevedere il coinvolgimento di quest'ultimo per gli adempimenti di cui allo stesso comma;
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta,

freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : “per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Maruggio di n. 19 aerogeneratori di diametro pari a 90 m.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Maruggio dalla società Energie Rinnovabili srl, nelle finestre temporale di Marzo 2007.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state

approvate “Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici”;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all’impianto eolico nel Comune di Maruggio proposto il 02 aprile 2007 con nota prot. 5682 del 10 aprile 2007 dalla società Energia Rinnovabile s.r.l. con sede legale in Trapani alla via Marsala n. 530 C/da Rilievo: con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. G. Angelini

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli